

RAG. PAOLA GIORDANI

Consulente Del Lavoro

Iscrizione N. 722 Ordine Consulenti BO
Via Cavour, 58 – 40024 Castel San Pietro Terme BO
Tel. 051/6951230 Fax 051/6951222

A TUTTE LE AZIENDE INTERESSATE

LORO INDIRIZZI

ESONERO CONTRIBUTIVO nelle assunzioni a tempo indeterminato

Il Parlamento ha pubblicato, sulla **Gazzetta Ufficiale** n. 300 del 29 dicembre 2014, la legge 23 dicembre 2014 n. 190 (c.d. Legge di Stabilità 2015) recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato.


Dal 1° gennaio 2015, pertanto, sarà operativo il nuovo esonero contributivo, previsto dal comma 118 e ss., dell'articolo 1, in caso di nuove assunzioni **a tempo indeterminato**.

Di seguito si riportano le principali caratteristiche della norma:

- **Destinatari** : l'esonero è fruibile esclusivamente per i datori di lavoro privati.
- **Tipologia contrattuale**: l'esonero si riferisce alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato (a **tutele crescenti**) decorrenti dal 1 gennaio al 31 dicembre 2015.
- **Importo**: per le suddette assunzioni è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite di un importo di **esonero pari a 8.060 euro su base annua**.
- **Esclusioni**: sono esclusi dall'ambito di applicazione dell'esonero: i contratti di apprendistato e di lavoro domestico; i lavoratori che nei 6 mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro; i lavoratori per il quale il beneficio è già stato usufruito in relazione ad una precedente assunzione a tempo determinato; i lavoratori che abbiano avuto con la medesima azienda, un precedente rapporto di lavoro a tempo indeterminato nei 3 mesi prima dell'entrata in vigore della Legge di Stabilità (sono ricomprese anche le società collegate o controllate)
- **Non cumulabilità**: l'esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni di aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.

Restiamo a Vostra disposizione per ogni chiarimento in merito e porgiamo i più cordiali saluti.

20 gennaio 2015

Rag. 
Paola Giordani